

Codice A1103A

D.D. 5 maggio 2026, n. 363

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. C. P. e l'obbl. in s. A. G. - acc. 580 e 579/2026 - Fasc. nn. 2FOR2021, 1PAR2021).



ATTO DD 363/A1103A/2026

DEL 05/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. C. P. e l'obbl. in s. A. G. - acc. 580 e 579/2026 – Fasc. nn. 2FOR2021, 1PAR2021).

Visti gli atti trasmessi con prot. 00142265/2021 dalla ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE PARCHI REALI (riserva naturale e ZSC IT1110014 STURA DI LANZO) a carico del *omissis* in qualità di obbligato in solido (committente e proprietario dei terreni), nei confronti dei quali, con processo verbale n. 124N del 10.06.21, processo verbale n. 125N del 10.06.21, processo verbale n. 126N del 10.06.21, processo verbale n. 129N, processo verb. 127N e 128N del 10.06.21 elevati da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, presso i terreni accatastati al fg. 20, part. 94, 95, 111, in loc. Grange di Nole nel comune di Nole (TO), all'interno della riserva naturale della Stura di Lanzo e della ZSC IT1110014, è stato accertato quanto segue:

A) violazione del combinato disposto degli art. 14 della LR 4/2009 e dell'art. 4 del DPGR 8/R del 20.09.2011, punita dall'art. 36.1.9 della L.R. 4/2009, per **omessa comunicazione semplice al soggetto gestore di un intervento selvicolturale in ambiente forestale** (processo verbale n. 124N del 10.06.21);

B) violazione del combinato disposto degli art. 14 della LR 4/2009 e dell'art. 4 del DPGR 8/R del 20.09.2011, punita dall'art. 36.1.N della L.R. 4/2009, per esecuzione di un **intervento selvicolturale causando un danno e asportando 13 ceppaie** (processo verbale n. 125N del 10.06.21);

C) violazione del combinato disposto degli art. 13 della LR 4/2009 e dell'art. 32 del DPGR 8/R del 20.09.2011, punita dall'art. 36.1.M della L.R. 4/2009, per esecuzione di un **intervento selvicolturale causando un danno sul terreno su una superficie pari a 88,00 mq con perdita totale di copertura sia erbacea che arbustiva** (processo verbale n. 126N del 10.06.21);

D) violazione del combinato disposto degli art. 13 della LR 4/2009 e del DPGR 8/R del 20.09.2011, punita dall'art. 36.1.C della L.R. 4/2009, per esecuzione di un **intervento selvicolturale in violazione del regolamento forestale** (processo verbale n. 129N del 10.06.21, relativamente alla mancata copertura rilasciata per raggiungere la soglia minima del 50%, come previsto dalle misure sito specifiche, dgr 24-4043 del 10.10.16, pv di constatazione n. 09/2021);

E) violazione del combinato disposto degli art. 10.1.A delle MISURE DI CONSERVAZIONE IT1110014 STURA DI LANZO (approvate ai sensi dell'art. 40 della LR19/2009 dalla DGR N. 24-4043 del 10.10.2016) punite dall'art. 55.1.R della L.R. 19/2009, per **omessa comunicazione preventiva al soggetto gestore dell'area di un intervento selvicolturale in ambiente forestale** (processo verbale n. 127N del 10.05.21);

F) violazione del combinato disposto degli art. 10.2.A delle MISURE DI CONSERVAZIONE IT1110014 STURA DI LANZO (approvate ai sensi dell'art. 40 della LR19/2009 dalla DGR N. 24-4043 del 10.10.2016) punite dall'art. 55.1.R della L.R. 19/2009, per esecuzione di **un intervento selvicolturale in ambiente forestale in assenza del previsto rilascio di alberi destinati all'invecchiamento indefinito** (processo verbale n. 128N del 10.06.21);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

verificata l'assenza di un domicilio digitale in capo al trasgressore (Inad) e la presenza di un domicilio digitale speciale procedimentale eletto in sede di audizione da parte del solo trasgressore;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi con istanza di audizione (regolarmente tenutasi in data 9 aprile 2026), come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento (verbali di informazioni assunte n. 05/2021 del 27.05.2021 e 06/2021 del 04.06.2021, verbale di constatazione n. 09/2021 del 31.03.2021);

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689, in condinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto l'art. 13 della LR 4/2009 e dell'art. 4 del DPGR 8/R del 20.09.2011, punita dall'art. 36.1.M (m) da euro 5,00 a euro 50,00 ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale) della L.R. 4/2009;

visto l' art. 14 della LR 4/2009 e dell'art. 32 del DPGR 8/R del 20.09.2011, punita dall'art. 36.1.N (n) da euro 5,00 a euro 20,00 per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento;) della L.R. 4/2009;

visto l'art. 13 della LR 4/2009 e dell'art. 32 del DPGR 8/R del 20.09.2011 (Art. 32. Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco) 1Le fasi di utilizzazione devono essere realizzate in modo da non procurare danni irreversibili alle piante che rimangono in piedi, alle ceppaie ceduate, al novellame, al sottobosco e alle opere e infrastrutture.), punita dall'art. 36.1.C della L.R. 4/2009;

visto l'art. 10.1.A della DGR N. 24-4043 del 10.10.2016 (1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO, in presenza di ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi, integrati dalle misure specifiche per habitat e gruppi di habitat, prevalenti qualora più restrittive: a) tutti gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi in bosco, anche morti, devono essere comunicati preventivamente al soggetto gestore del sito, affinché venga espresso il parere

obbligatorio. Il gestore, mediante apposito sopralluogo, verifica la conformità del taglio alla normativa forestale regionale vigente (Regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i.) e alle presenti misure di conservazione, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà da allegare a cura del richiedente, in caso di intervento selvicolturale, alla dovuta comunicazione semplice e/o al progetto d'intervento da inviare al soggetto regionale competente in materia di tagli boschivi); visto l'art. 10.2.A della DGR N. 24-4043 del 10.10.2016 (2. Per ogni intervento selvicolturale, indipendentemente dalla superficie interessata, dovranno essere applicate le seguenti modalità: a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito, se presente e fatta salva la pubblica incolumità, almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento (o su frazione inferiore di 2500 metri quadrati) appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; gli alberi vivi rilasciati per tale scopo sono conteggiati tra quelli da mantenere nelle diverse forme di governo e trattamento previste dalla norme forestali vigenti), punito dall'art. 55.1.r) della LR 19/2009;

visto l'art. 36.4 della LR 4/2009 che prevede il raddoppio della sanzione in caso di violazioni avvenute all'interno di area protetta;

ritenuto che le violazioni predette, avendo effetti che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità (il conseguimento dell'assenso amministrativo), costituiscono illecito amministrativo permanente;

considerato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 bis della legge 689/1981(reiterazione infra quinquennale);

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena appena superiore al minimo edittale, tenendo conto del regime di cumulo giuridico ex art. 8 della legge 689/1981;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1368/2025 (sanzioni) e n. 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	579/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 2.800,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa applicando il regime di cumulo giuridico di cui agli art. 8 della legge 689/1981 (considerando come più grave la violazione di cui al pv 129N, prendendo come base di calcolo la somma di 1.300,00 euro appena superiore al minimo edittale di 1.180 euro e imputando la differenza a titolo di aggravamento alla luce del concorso di condotta e della recidiva), ed in euro 10,61 la somma dovuta a titolo di rimborso spese di notifica dovute ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

ai sunnominati, il *Sommissis* in qualità di obbligato in solido (committente), per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **2.810,61**, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

gge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti